

ALLEGATO TABELLA DIFESA D'UFFICIO

<p>Requisiti di iscrizione all'Elenco unico nazionale (alternativi)</p>	<p>Corso biennale (almeno 90 ore) in materia penale + esame finale entro due anni (anche praticanti avvocati)</p> <p>Iscrizione in Albo almeno da 5 anni continuativi e esperienza in materia penale (con documentazione specifica)</p> <p>Titolo specialistico in materia penale</p>
<p>Avvocati attualmente iscritti negli elenchi predisposti dai Consigli dell'Ordine circondariale</p>	<p>Iscrizione di diritto nell'Elenco unico nazionale. Alla scadenza del termine di un anno, se si intende rimanere iscritto, occorre presentare documentazione attinente alla permanenza dei requisiti*</p>
<p>Domanda di iscrizione</p>	<p>DOVE: Al Consiglio dell'Ordine dell'Albo di iscrizione</p> <p>QUANDO: Entro due anni dal superamento dell'esame di idoneità oppure in ogni momento con documentazione comprovante i requisiti richiesti</p> <p>PROCEDURA: Entro 30 giorni dalla domanda il COA invia il parere al CNF relativo alla sussistenza dei requisiti e mancanza sanzione disciplinare superiore a avvertimento. In caso di diniego di quest'ultimo, ricorso in opposizione</p>
<p>Domanda di permanenza nell'Elenco nazionale*</p>	<p>REQUISITI : Non aver riportato sanzioni disciplinari superiori all'avvertimento; esercizio continuativo in materia penale comprovato</p> <p>DOVE: Al Consiglio dell'Ordine dell'Albo di iscrizione</p> <p>QUANDO: Entro il 31 dicembre di ogni anno</p> <p>PROCEDURA Entro 30 giorni dalla domanda il COA invia il parere al CNF relativo alla sussistenza dei requisiti. In caso di diniego di quest'ultimo, ricorso in opposizione</p>
<p>Criteri di nomina dei difensori d'ufficio</p>	<p>Li fissa il CNF con delibera annuale in base a</p> <ul style="list-style-type: none"> - prossimità alla sede dell'autorità giudiziaria competente in ambito circondariale o distrettuale; - reperibilità (liste diverse per indagati o imputati detenuti ed atti urgenti, ed indagati o imputati a piede libero); - competenze specifiche relativamente ai procedimenti minorile e militare.

**Doveri del Difensore d'ufficio
quando nominato**

- operare con coscienza, diligenza, puntualità, lealtà e correttezza assicurando costantemente la qualità della prestazione professionale
- divieto senza giustificato motivo di rifiutare o interrompere la prestazione;
- divieto di accettare incarichi che non sia in grado di svolgere con adeguata competenza;
- deve comunicare alla parte assistita che ha facoltà di nominare un difensore di fiducia e informarla che anche il difensore d'ufficio ha diritto ad essere retribuito;
- deve cessare dalle sue funzioni se viene nominato un difensore di fiducia;
- ove sia impedito di partecipare a singole attività processuali, deve incaricare della difesa un collega iscritto nell'elenco nazionale che, ove accetti, è responsabile, in solido con il sostituto, dell'adempimento dell'incarico;
- deve garantire la reperibilità qualora inserito nei turni giornalieri per gli indagati e gli imputati detenuti;
- deve sollecitare il giudice, anche tramite il Consiglio dell'Ordine o il CNF, a limitare il ricorso alle sostituzioni ex articolo 97, IV comma, cpp, in nome della effettività della difesa tecnica;
- deve portare a compimento il mandato anche in caso di intervenuta cancellazione volontaria dall'elenco nazionale.